

ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE DI C.C.
DEL COMUNE DI BRESCIA
IN DATA 5.3.2012 N. 45/86570 P.G.



COMUNE DI BRESCIA

***REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI ATTIVITA'
DI SPETTACOLO VIAGGIANTE PRESSO AREE COMUNALI***

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione e l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante, descritte nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n.337 e successive modificazioni, presso aree comunali.
2. Sono considerati "spettacoli viaggianti", ai sensi dell'art. 2 della legge 18 marzo 1968 n.337 e successive modificazioni, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili all'aperto o al chiuso, ad esclusione dei concerti e degli spettacoli teatrali temporanei, ovvero i parchi permanenti.

Art. 2 - Elenco aree disponibili.

1. La giunta comunale individua le aree comunali disponibili per l'installazione di attività di spettacolo viaggiante di cui al precedente art.1.
2. Tale individuazione non esclude che le aree individuate vengano utilizzate per attività non considerate spettacoli viaggianti ai sensi del precedente art.1.
3. Possono in ogni caso essere installate in occasione di fiere locali, festività religiose ovvero eventi e manifestazioni organizzate dal Comune attrazioni di spettacolo viaggiante collocabili al di fuori delle aree individuate come indicato al comma 1 del presente articolo.

Art. 3 - Rilascio concessioni, autorizzazioni e licenze.

1. L'installazione e l'esercizio di attività di spettacolo viaggiante presuppone il possesso in capo all'attrazione o struttura circense utilizzata del codice identificativo di cui al D.M. 18.05.2007 recante " Norme di sicurezza per le attività di spettacolo

viaggiante", nonché il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione per l'occupazione dell'area interessata e della licenza ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del R.D. 18.6.1931 n.773 (T.U.L.P.S.), da parte del dirigente responsabile del settore competente.

Detti provvedimenti vengono rilasciati "fatti salvi i diritti di terzi".

2. **Il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione dell'area e della licenza ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del R.D. 18.6.1931 n.773 (T.U.L.P.S.) può essere subordinato al rilascio di idonea garanzia determinata da vigenti disposizioni in materia ovvero richiesta in fase di istruttoria dagli uffici competenti.**
3. Ogni responsabilità verso terzi derivante dall'occupazione ed uso dell'area fa capo al titolare della concessione, dell'autorizzazione e della licenza.

TITOLO II - CIRCHI EQUESTRI

Art. 4 - Definizione

1. Per circo equestre si intende l'attività di spettacolo viaggiante così come definita nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n.337 e successive modificazioni.

Art. 5 - Periodo di svolgimento.

1. Le aree comunali individuate ai sensi del precedente art. 2 possono essere utilizzate per lo svolgimento di circhi equestri solo due volte nell'arco di ogni anno solare nei periodi sotto indicati:
 1. CIRCO EDIZIONE AUTUNNALE: dal 15 ottobre al 15 novembre;
 1. CIRCO EDIZIONE INVERNALE: dal 15 dicembre al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. I periodi di cui al precedente comma 1 possono essere anticipati o posticipati per motivi di pubblica utilità o sicurezza, nonché per motivate esigenze pubbliche legate alla gestione dell'area.

Art. 6 - Classificazione dei circhi.

1. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 7, la classificazione dei circhi richiedenti l'occupazione viene determinata secondo le seguenti modalità:
 - a. categoria della struttura circense utilizzata;
 - b. capienza intesa come numero di spettatori in grado di essere ospitati dalla struttura circense utilizzata;
 - c. numero dei dipendenti regolarmente occupati per lo svolgimento dell'attività circense sul territorio comunale;
 - d. periodo di allestimento della struttura circense sul territorio comunale;
 - e. numero degli spettacoli programmati sul territorio comunale.

2. I circhi sono suddivisi in 5 categorie secondo le seguenti modalità:
- a. 1° categoria: circhi con tendone del diametro superiore a m. 44;
 - b. 2° categoria: circhi con tendone del diametro da m. 40 a 44;
 - c. 3° categoria: circhi con tendone del diametro da m. 35 a 39;
 - d. 4° categoria: circhi con tendone del diametro da m. 32 a 34;
 - e. 5° categoria: circhi con tendone del diametro inferiore a m. 32.

Art. 7 - Domande per l'occupazione dell'area da parte dei circhi equestri.

1. Le domande per l'occupazione delle aree da parte dei circhi devono pervenire al Comune secondo le seguenti modalità:
- per le richieste di occupazione riferite all'edizione autunnale: nel periodo compreso tra l'1 luglio ed il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'occupazione;
 - per le richieste di occupazione riferite all'edizione invernale: nel periodo compreso tra l'1 gennaio ed il 30 giugno dell'anno per il quale si richiede l'inizio dell'occupazione.
- Le domande presentate in data anteriore o posteriore a detti periodi non sono prese in considerazione.
Data della domanda è quella di ricevimento da parte del Protocollo del Comune **della domanda cartacea o di quella trasmessa alla casella di PEC.**
2. Nella domanda il richiedente deve indicare:
- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se diverso, domicilio fiscale, codice fiscale o numero di partita I.V.A., se il richiedente è persona fisica. Quando la domanda è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre ai dati di cui sopra relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale e numero di partita I.V.A. del soggetto richiedente;
 - **numero di codice identificativo di cui al D.M. 18.5.2007 recante " Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante";**
 - indirizzo di posta elettronica, numero telefonico e di fax dove inoltrare comunicazioni;

- denominazione del circo;
- **categoria circense posseduta in osservanza a quanto disposto dal precedente art. 6, 2° comma;**
- capienza massima di spettatori della struttura circense;
- edizione per la quale si richiede la partecipazione, così come definita nel precedente articolo 5;
- periodo per il quale è richiesta l'occupazione dell'area, con specificazione del periodo nel quale sono previsti gli spettacoli ed i giorni antecedenti e successivi di occupazione necessari per l'effettuazione delle operazioni di installazione e disinstallazione;
- numero dei dipendenti regolarmente assunti;
- misura in mq. dell'area che si intende occupare;
- **numero degli spettacoli programmati sul territorio comunale.**

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità di quanto dichiarato.

3. Nel caso di domande presentate da diversi circhi, l'ordine di precedenza è stabilito dalle valutazioni relative al grado di importanza del complesso circense definite secondo quanto disposto nel precedente art. 6 - 2° comma.

In caso di ulteriore parità nella valutazione delle domande concorrenti l'ordine di precedenza è determinato dall'ordine di ricezione della domanda al protocollo del Comune.

4. Quando trova applicazione il secondo periodo del primo comma dell'art. 6, l'ordine di precedenza è dato dalla valutazione relativa al grado di importanza del complesso circense definito secondo quanto disposto nel precedente art. 6, comma 2.

I caso di parità trova applicazione il secondo periodo del precedente comma 3.

Art. 8 - Utilizzo dell'area e licenza di pubblico spettacolo.

1. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione all'utilizzo dell'area è subordinato all'osservanza delle disposizioni comunali in ordine al versamento dei depositi cauzionali e corrispettivi dovuti, nonché all'utilizzo dell'area.

2. Non può essere rilasciato allo stesso complesso circense più di un provvedimento di concessione o autorizzazione all'utilizzo della stessa area nel corso del medesimo anno solare.
3. Il rilascio di licenza di pubblico spettacolo ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del R.D. 18.6.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) avviene previo parere della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi degli artt. 141 bis e 142 del R.D. 6 maggio 1940 n. 63.
A tal fine, deve essere presentata al Settore competente apposita domanda, unitamente alla documentazione richiesta, almeno 40 giorni prima dell'inizio degli spettacoli circensi.

Art. 9 - Esclusioni

1. Sono previste le seguenti esclusioni:
 - E' data facoltà al richiedente, la cui domanda è risultata prima nell'ordine di valutazione, di comunicare eventuale rinuncia, **debitamente motivata**, alla partecipazione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda. Nel caso in cui tale rinuncia venga inoltrata oltre i termini sopra indicati, la domanda presentata dallo stesso richiedente relativamente all'occupazione dell'area e all'esercizio dell'attività circense nell'anno successivo non può essere oggetto di valutazione e, pertanto, viene automaticamente esclusa.
Data della rinuncia è quella di ricevimento da parte del Protocollo generale del Comune.
 - Nel caso in cui il richiedente l'utilizzo dell'area con il circo equestre non provveda almeno 15 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'occupazione ad ottemperare a tutte le disposizioni inerenti l'utilizzo dell'area viene escluso dalla partecipazione nell'edizione corrente.

TITOLO III - PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art.10 - Definizione

1. Per parco di divertimento si intende un complesso di attrazioni di spettacolo viaggiante così come descritte nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337 e successive modificazioni. Le attrazioni si distinguono in piccole, medie e grandi attrazioni.
2. L'organico del parco può prevedere anche una attrazione novità e attività complementari. Per attrazioni novità si intendono le attrazioni caratterizzate da spettacolarità, innovazione e forte richiamo per il pubblico. Per attività complementari si intendono quelle destinate alla somministrazione di alimenti e bevande.

Art.11 - Periodo di svolgimento.

1. Le aree comunali individuate ai sensi del precedente art. 2 possono essere utilizzate per l'installazione di parchi di divertimento solo tre volte nell'arco di ogni anno solare nei periodi sotto indicati:
 - EDIZIONE INVERNALE: dal 5° giorno antecedente l'ultimo giorno di Carnevale al 30° giorno successivo allo stesso;
 - EDIZIONE PRIMAVERILE: dal 15 maggio al 20 giugno;
 - EDIZIONE ESTIVA: dal 1° luglio alla prima domenica dopo il 15 di agosto.
2. La data di inizio di cui al precedente comma 1 potrà essere anticipata o posticipata con riferimento al venerdì successivo o precedente.

Art.12 - Domande per le occupazioni dell'area da parte delle attrazioni e delle attività complementari.

1. Le domande per l'occupazione delle aree da parte delle attrazioni e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande costituenti il parco di divertimento devono pervenire al Comune secondo le seguenti modalità:

- edizione invernale: nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno dell'anno precedente;
- edizione primaverile: nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre dell'anno precedente;
- edizione estiva: nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre dell'anno precedente.

Le domande presentate in data anteriore o posteriore a detti periodi non sono prese in considerazione.

Data della domanda è quella di ricevimento da parte del Protocollo generale del Comune.

2. Nella domanda per l'occupazione dell'area per l'esercizio di attività di pubblico spettacolo con attrazioni il richiedente deve indicare:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se diverso, domicilio fiscale, codice fiscale o numero di partita I.V.A., se il richiedente è persona fisica. Quando la domanda è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre ai dati di cui sopra relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale e numero di partita I.V.A. del soggetto richiedente;
- indirizzo di posta elettronica, numero telefonico e di fax dove inoltrare comunicazioni;
- edizione per la quale si richiede la partecipazione, così come definita nel precedente articolo 11;
- numero degli automezzi ad uso abitazione, **specificandone la targa**, che non devono essere più di due, e dei carichi strettamente utili al trasporto delle attrezzature;
- denominazione dell'attrazione;
- **numero di codice identificativo di cui al D.M. 18.05.2007 recante " Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante"**;
- fotografia dell'attrazione;
- misura in mq. dell'attrazione;
- anzianità di partecipazione, con la medesima attrazione, riferita alla manifestazione di cui trattasi;
- anzianità di domanda, con la medesima attrazione, riferita alla manifestazione di cui trattasi.

Ogni richiedente può presentare domanda per un numero massimo di tre attrazioni se piccole, **di tre se due piccole e una media e viceversa**, di due **se una piccola o una media in aggiunta ad una grande** attrazione ovvero se entrambe sono medie.

Le domande non conformi a quanto sopra indicato in tema di attrazioni non sono prese in considerazione.

L'attrazione indicata nella domanda di cui sopra può essere sostituita da altra attrazione **di diversa o medesima categoria** entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al primo comma, **purché non si tratti di attrazione in concorrenza con altra già oggetto di domanda e sia rispettato quanto disposto in termini di numero massimo di attrazioni.**

3. Nella domanda per l'occupazione dell'area per l'esercizio di attività complementari il richiedente deve indicare:
 - cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se diverso, domicilio fiscale, codice fiscale o numero di partita I.V.A., se il richiedente è persona fisica. Quando la domanda è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre ai dati di cui sopra relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale e numero di partita I.V.A. del soggetto richiedente;
 - indirizzo di posta elettronica, del numero telefonico e di fax dove inoltrare comunicazioni;
 - edizione per la quale si richiede la partecipazione, così come definita nel precedente articolo 11;
 - misura in mq. del banco adibito alla somministrazione;
 - misura in mq. dell'eventuale richiesta di plateatico destinato alla somministrazione;
 - misura in mq. dell'automezzo ad uso abitazione;
 - anzianità di partecipazione riferita alla manifestazione di cui trattasi;
 - anzianità di domanda riferita alla manifestazione di cui trattasi.
4. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità di quanto dichiarato.

Art.13 - Utilizzo dell'area e licenza di pubblico spettacolo.

1. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione all'utilizzo dell'area è subordinato all'osservanza delle disposizioni comunali in ordine al versamento dei depositi cauzionali e dei corrispettivi dovuti, nonché all'utilizzo dell'area.

2. Il rilascio di licenza di pubblico spettacolo ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del R.D. 18.6.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) avviene previo parere della competente Commissione istituita ai sensi degli artt.141 bis e 142 del R.D. 6 maggio 1940 n. 63.
A tal fine, deve essere presentata al Settore competente apposita domanda sottoscritta da un rappresentante dei soggetti partecipanti al parco, unitamente alla documentazione richiesta, almeno 60 giorni prima della prevista installazione del parco stesso .

Art.14 - Individuazione delle attrazioni del parco di divertimento.

1. Scaduti i termini previsti nel precedente art. 12 per la presentazione delle domande di occupazione con attrazioni, il Settore competente istruisce la procedura per la predisposizione della graduatoria delle stesse, mediante l'assegnazione dei punteggi secondo i criteri indicati nel successivo art. 17.

Art.15 - Individuazione delle attività complementari del parco di divertimento

1. Scaduti i termini previsti nel precedente art. 12 per la presentazione delle domande di occupazione con attività complementari, il Settore competente istruisce la procedura per la predisposizione della graduatoria delle stesse, mediante l'assegnazione dei punteggi secondo i criteri indicati nel successivo art. 18.

Art.16 - Approvazione delle graduatorie.

1. Alle domande pervenute viene attribuito un punteggio secondo i criteri indicati nei successivi artt. 17 e 18 e successivamente redatta una graduatoria per ciascuna delle tre categorie di attrazioni (grandi, medie e piccole), nonché una graduatoria riferita alle attività complementari.
2. A garanzia di un equilibrato rapporto tra piccole, medie e grandi attrazioni, l'organico del parco viene definito come indicato nel successivo comma 5.

3. A garanzia di un equilibrato rapporto tra attrazioni ed attività complementari, il parco deve comprendere:
 - **EDIZIONE INVERNALE:** nel periodo invernale, così come definito nel precedente art. 11, possono essere collocati fino a 1 banco per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - **EDIZIONE PRIMAVERILE:** nel periodo primaverile, così come definito nel precedente art. 11, possono essere collocati fino a 2 banchi per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - **EDIZIONE ESTIVA:** nel periodo estivo, così come definito nel precedente art. 11, possono essere collocati fino a 3 banchi per la somministrazione di alimenti e bevande.
4. Il dirigente responsabile del Settore competente approva per ogni edizione una graduatoria per ciascuna delle tre categorie di attrazioni, nonché quella relativa alle attività complementari.
5. L'approvazione della composizione dell'organico del parco, con l'eventuale inserimento di una attrazione novità, della planimetria con l'ubicazione delle attrazioni, delle attività complementari e dello spazio destinato agli automezzi ad uso abitazione, avviene nel rispetto delle graduatorie, ove previste, con provvedimento del dirigente responsabile del Settore competente, previo parere non vincolante di un nucleo di valutazione costituito da:
 1. **Dirigente responsabile del Settore competente o suo delegato;**
 2. Comandante del Corpo di Polizia municipale o suo delegato;
 3. Rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
6. A seguito dell'approvazione della composizione dell'organico del parco di cui al precedente comma 5, nonché del rilascio della conseguente licenza di pubblico spettacolo, previo parere espresso dalla competente Commissione di Vigilanza, la stessa non potrà essere soggetta a variazioni. Sarà pertanto obbligo dei componenti dell'organico del parco perfezionare la partecipazione allo stesso per tutta la durata dell'edizione, pena l'esclusione dalla partecipazione in tutte le edizioni dell'anno successivo.

Art.17 - Criteri per l'assegnazione dei punteggi relativi alle domande di occupazione con attrazioni

1. Ai singoli titolari delle attrazioni, che presentano domanda di partecipazione, sono assegnati i seguenti punteggi:
 - per anzianità di partecipazione o di domanda: punti 3 per ogni edizione e categoria.I punteggi di cui sopra sono attribuiti con esclusivo riferimento alla medesima edizione degli anni precedenti. Ogni categoria ha apposita graduatoria. Le attrazioni novità sono escluse dall'attribuzione di punteggio.
2. I titolari di attrazioni acquisite per atto tra vivi o mortis causa subentrano di diritto al posto in graduatoria, acquisendone il relativo punteggio, posseduto dal cedente nell'anno in cui si è perfezionata la cessione, purché la stessa venga perfezionata nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art.18 - Criteri per l'assegnazione dei punteggi relativi alle domande di occupazione con attività complementari

1. Ai singoli titolari delle attività, che presentano domanda di partecipazione, sono assegnati i seguenti punteggi:
 - per anzianità di partecipazione: punti 3 per ogni edizione.
 - per anzianità di domanda: punti 2 per ogni edizione.I punteggi di cui sopra sono attribuiti con esclusivo riferimento alla medesima edizione degli anni precedenti.
2. I titolari di attività complementari acquisite per atto tra vivi o mortis causa subentrano di diritto al posto in graduatoria, acquisendone il relativo punteggio, posseduto dal cedente nell'anno in cui si è perfezionata la cessione, purché la stessa venga perfezionata nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art.19 - Graduatorie

1. In caso di parità la precedenza in graduatoria è determinata mediante sorteggio effettuato dal Dirigente responsabile del Settore competente, alla presenza di due testimoni; al sorteggio possono partecipare i rappresentanti della attrazioni e delle attività complementari ammesse al sorteggio stesso.

Art.20 - Esclusioni

1. Sono previste le seguenti esclusioni:
 - Nel caso in cui il richiedente non proceda all'installazione dell'attrazione ovvero del banco per l'attività complementare viene escluso dalla partecipazione alla medesima edizione dell'anno successivo;
 - Nel caso in cui un titolare di attrazione non proceda alla presentazione della documentazione di propria pertinenza necessaria per l'istruttoria delle pratica relativa al rilascio della licenza di pubblico spettacolo entro il termine previsto dal precedente art. 13, si procede all'esclusione della stessa dalla graduatoria; in tale caso viene ammesso alla partecipazione al parco il titolare dell'attrazione che segue in graduatoria, qualora lo stesso sia in grado di esibire la documentazione necessaria entro la data indicata dal Settore competente al rilascio della licenza;
 - Nel caso in cui il richiedente l'installazione dell'attrazione ovvero del banco per l'attività complementare non provveda almeno 10 giorni antecedenti la data di apertura del parco di divertimento ad ottemperare a tutte le disposizioni previste per l'utilizzo dell'area viene escluso dalla partecipazione nell'edizione corrente.

TITOLO IV - ALTRI SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art.21 - Occupazione ed esercizio dell'attività

1. Per l'installazione e l'esercizio di spettacoli viaggianti diversi da quelli previsti nel titolo II e nel titolo III, si applicano le disposizioni di cui al regolamento comunale per la concessione o autorizzazione all'utilizzo di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni varie.
Tali spettacoli devono comunque essere esercitati nelle aree comunali individuate ai sensi del precedente art. 2.
2. Per il rilascio di licenza di pubblico spettacolo ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del R.D. 18.6.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) deve essere presentata al Settore competente apposita domanda, unitamente alla documentazione richiesta, almeno 40 giorni prima della prevista installazione.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art.22 - Utilizzo degli animali

1. L'utilizzo degli animali per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art.23 - Utilizzo area per altre esigenze

1. Nel pieno rispetto del disposto dei precedenti articoli 2, 5, 11 e vista la delibera della G.C. 1033 del 10.11.2003 si stabilisce che qualora nel periodo estivo (giugno - luglio) e per il periodo autunnale (settembre - ottobre) di ogni anno, l'area oggetto d'esercizio da parte delle attività disciplinate dal presente Regolamento potrà essere utilizzata in via prevalente per domande da parte dei partiti, sindacati, associazioni culturali qualora la richiesta di quest'ultimi sia presentata entro il 28.2 di ogni anno.
In sede di prima applicazione nel corso del 2012 il termine di presentazione della domanda è prorogato al 31/3.
Il termine del periodo estivo del luna park è di conseguenza posticipato dal 15/8 al 20/8.